



IS4Aerospace

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO N. _____

tra

POLITECNICO DI TORINO, con sede a Torino, in corso Duca degli Abruzzi n. 24, (C. F. 00518460019) rappresentato da Guido Saracco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente di cui sopra (nel seguito per brevità denominato "Politecnico" o "Soggetto Attuatore");

e

SOCIETA' _____ con sede a (C.F.),
rappresentata :....., nato a, nella sua qualità di
..... (nel seguito per brevità "Società" o "Aggiudicataria");

(di seguito congiuntamente "Le Parti");

Premesso che

- a) il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche "MUR"), in attuazione dell'Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", previsto nell'ambito della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") – Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa") del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in seguito "PNRR"), ha stabilito di concedere finanziamenti, sotto forma di contributi alla spesa, destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione che favoriscano una più stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e conferire caratteristiche di resilienza e di sostenibilità – economica e ambientale – ai processi di sviluppo (Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021) (di seguito "Avviso");
- b) il Politecnico di Torino ha presentato la una proposta progettuale recante codice identificativo "ITEC0000019", dal titolo "KNOWLEDGE TRANSFER INNOVATION INFRASTRUCTURE FOR NEW AEROSPACE CHALLENGES (IS4Aerospace)" con un valore complessivo di investimento pari a euro 32.400.000,00 (trentaduemilioniquattrocento/00);
- c) con Decreto di concessione 153 del 22 giugno 2022 (di seguito "Decreto di concessione"), il MUR ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Politecnico di Torino per un importo complessivo di euro 15.876.000,00 (quindicimilionioctocentosestantasei/00) nella forma del contributo alla spesa, a



valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU;

- d) l'attuazione del progetto avviene attraverso un partenariato pubblico-privato contrattuale ex art. 174, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito "D. Lgs. n. 36/2023"), avente a oggetto la realizzazione e gestione della relativa infrastruttura tecnologica;
- e) Il Politecnico di Torino ha acquisito la disponibilità, mediante diritto di superficie, di un'area idonea alla realizzazione dell'Infrastruttura tecnologica da mettere a disposizione dello/degli affidatario/i della procedura di partenariato pubblico-privato di cui al punto precedente;
- f) il Politecnico, con Decreto Rettorale n. 1073/2023 del 17.10.2023, ratificato dal C.d.A. nella seduta del 26.10.2023, ha indetto una unica procedura a evidenza pubblica (in seguito "Procedura") suddivisa per lotti funzionali (n. 3 lotti), finalizzata all'individuazione degli operatori economici cui affidare, tramite partenariato pubblico-privato contrattuale ex art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione, in tutto o in parte, del progetto;
- g) all'esito della procedura di gara è risultato aggiudicatario del Lotto n. ___ la Società;
- h) con provvedimento del _____ è stata disposta l'aggiudicazione della procedura, divenuta efficace in data _____ stante la positiva verifica in capo alla Società Aggiudicataria dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;
- i) al fine di garantire una unicità del progetto, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021, è stata prevista, così come indicato negli atti della Procedura, la stipula di un Contratto quadro con tutte le Società Aggiudicatarie e di singoli contratti attuativi con le Società che si sono aggiudicati i singoli lotti, nonché la nomina, così come previsto nel Decreto di concessione, di un manager unico (di seguito "Manager dell'Infrastruttura");
- j) le Parti hanno stipulato il contratto quadro in data ____.

Tutto ciò premesso
si stipula e si conviene quanto segue

ART. 1 – PREMESSE, NORME REGOLATRICI E ALLEGATI



- 1.1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dai seguenti riferimenti normativi:
 - a) Decreto-legge n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
 - b) decreto-legge n. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023;
 - c) le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento UE 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
 - d) le disposizioni contenute negli allegati al presente Disciplinare;
 - e) le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 espressamente richiamate dai decreti di cui sopra;
 - f) le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (in seguito "Codice dei Contratti Pubblici").

ART. 2 – OGGETTO

- 2.1 Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione e lo sviluppo del progetto recante codice identificativo "ITEC000019" dal titolo "*KNOWLEDGE TRANSFER INNOVATION INFRASTRUCTURE FOR NEW AEROSPACE CHALLENGES (IS4Aerospace)*" presentato dal Politecnico e ammesso ad agevolazione con Decreto di concessione del MUR del 22 giugno 2022 prot. n. 153 e relativo al Lotto _____.
- 2.2 Il progetto presentato dal Politecnico prevede la realizzazione della suddetta Infrastruttura su una porzione di un'area, concessa allo stesso in diritto di superficie, sui cui insisterà anche il progetto "Polito Aerospace Labs" che verrà realizzato con lo scopo di creare un cluster di livello internazionale con il contributo di lavoratori accademici e multinazionali leader del settore aerospaziale;
- 2.3 IS4Aerospace ha l'obiettivo di realizzare servizi di knowledge transfer nel settore aerospaziale, con particolare attenzione alla propulsione ibrido-elettrica e ai sistemi ed equipaggiamento correlati, per adeguarsi ai cambiamenti e alle nuove sfide imposte dall'Unione Europea nell'ambito della "strategia verde" nell'industria aerospaziale.
- 2.4 L'Infrastruttura sarà costituita da n. 3 laboratori integrati tra di loro, che ricreano le parti rilevanti dei sistemi dell'aeromobile, e permettono di coprire dalla fase



di progettazione a quella di certificazione dei nuovi componenti e sistemi. I carichi, l'ambiente e le interfacce dei componenti sono concepiti per rappresentare in modo realistico le condizioni in cui opererà un aeromobile.

2.5 Nello specifico, il presente Contratto riguarda il Lotto n. ___ che prevede: _____

_____.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

3.1. L'attuazione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) rispettare i tempi di realizzazione complessivi del Progetto, così come definiti nel cronoprogramma di attuazione, che prevede come termine per la conclusione delle attività la data del 31 dicembre 2025 e quelli intermedi definiti dal concorrente, aggiornati rispetto a quelli contenuti nel cronoprogramma di attuazione (considerando che la data ipotizzata per l'avvio delle attività dipende dalla consegna dell'immobile destinato al progetto "Polito Aerospace Labs" che è indicativamente prevista per _____). Sono, inoltre, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR;
- b) assicurare che la realizzazione del Progetto sia coerente con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- c) garantire che il Progetto sia realizzato utilizzando sistemi di contabilità e informatici finalizzati a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari a consentire la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 241/2021, tenendo altresì conto delle indicazioni contenute nel presente Contratto e di quelle che verranno fornite dal Politecnico e dal MUR;
- d) rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*", nonché



- le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente contenute nel Disciplinare e nei relativi allegati;
- e) favorire la valorizzazione dei risultati del Progetto e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati del Progetto e ai relativi dati *"il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario"*, in conformità ai principi *"Open science"* e *"FAIR Data"*;
 - f) rispettare la natura di *"Infrastruttura distribuita"* del Progetto, intesa come infrastruttura che opera con unicità di conduzione scientifica e tecnica, garantendo un'unica interfaccia con gli utenti nonostante la suddivisione in lotti funzionali della procedura;
 - g) rispettare le disposizioni del presente Contratto e dei documenti allegati allo stesso in materia di variazioni del Progetto;
 - h) riconoscere il Politecnico quale *"Soggetto attuatore"*, nei confronti del MUR e secondo le disposizioni da quest'ultimo impartite nell'Avviso pubblico di cui all'art. 1.1 e negli atti di approvazione del Progetto, consentendo allo stesso Politecnico di svolgere le funzioni inerenti detto ruolo di Soggetto attuatore, così come previste nelle richiamate disposizioni, che comprendono anche quella di *"coordinamento"* dei diversi Lotti di cui è composta l'infrastruttura;
 - i) riconoscere, senza riserva alcuna, che la proprietà di strutture e attrezzature rimarrà in capo alla Società che le ha rese disponibili nell'ambito dell'operazione di partenariato pubblico-privato.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL POLITECNICO/SOGGETTO ATTUATORE

4.1. Il Politecnico, in qualità di Soggetto Attuatore, si impegna a:

- a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni;
- b) fornire tempestivamente alla Società le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati per la realizzazione del Progetto e, in particolare, fornire le istruzioni relative alla modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione;
- c) versare alla Società le tranches di finanziamento erogato dal MUR di cui al decreto di concessione n. 153 del 22 giugno 2022.

4.2. Ogni erogazione da parte del Politecnico a favore della Società è subordinata e condizionata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del MUR a favore del Politecnico.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ



- 5.1. La Società, in qualità di realizzatore e gestore del Progetto, si impegna a:
- a) realizzare, sviluppare e gestire l'infrastruttura relativa al Lotto n. ____, secondo il Progetto presentato dal Politecnico e gli specifici obiettivi indicati all'art. 2 del suddetto contratto;
 - b) rispettare i tempi di realizzazione complessivi del Progetto - richiamati al precedente art. 3.1 lett. a) - così come definiti nel cronoprogramma di attuazione.
 - c) ottenere da parte degli enti preposti tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, ivi comprese quelle indicate nell'ambito della propria offerta;
 - d) rispettare le procedure di rendicontazione concordate con il Politecnico ai sensi del successivo art. 8 nonché a mettere in condizioni il Politecnico di adempiere ai propri obblighi di rendicontazione quale Soggetto Attuatore del Progetto;
 - e) riqualificare e ampliare, qualora necessario, le strutture destinate a laboratorio in cui installare le attrezzature e gli strumenti, tra cui *hardware* e *software*, necessari per la realizzazione dell'infrastruttura;
 - f) sviluppare l'attività commerciale per l'utilizzo e la vendita dei servizi generabili, nello specifico settore, dall'impiego dell'infrastruttura di cui sopra;
 - g) garantire al pubblico l'accesso ai servizi generati dall'infrastruttura;
 - h) garantire la realizzazione e lo sviluppo del Progetto in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
 - i) effettuare le comunicazioni di monitoraggio *in itinere* dell'avanzamento delle attività relazionando tempestivamente al Politecnico, per la precoce individuazione di eventuali fattori critici che possano determinare ritardi che incidono in maniera significativa sulla tempistica attuativa e di spesa, o per il mancato rilascio degli *output* previsti, nonché per la messa in campo di azioni correttive;
 - j) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - k) rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dei sub-investimenti;



- l) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, ispirandosi a quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, con particolare riferimento alla materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei contributi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- m) garantire, nel caso di affidamenti a imprese terze di lavori, servizi o forniture, il rispetto dei principi e procedure di cui al d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 nonché al d.l. n. 13/23 conv. in l. n. 41/23 e per tutto quanto non disciplinato dalle suddette disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i. e delle disposizioni di legge in vigore in materia di interventi rientranti nel PNRR;
- n) garantire, laddove applicabile, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal MUR, Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata), e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*";
- o) garantire l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DSNH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale;
- p) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- q) assicurare il rispetto degli impegni assunti con il Contratto Quadro al fine di garantire l'unicità del Progetto presentato dal Politecnico.

5.2 Per il perseguimento dei propri obblighi, la Società potrà anche, ove necessario:

- (i) progettare, anche d'intesa con soggetti terzi interessati o coinvolti nel Progetto, e realizzare le strutture in cui verranno installati i laboratori;
- (ii) installare, collegare e collaudare gli *hardware* e i *software* necessari per la realizzazione dell'Infrastruttura.



5.3 Sarà altresì a carico della Società la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Infrastruttura.

ART. 6 - DURATA

6.1. La Società dovrà realizzare l'Infrastruttura entro e non oltre il 31 dicembre 2025 nel rispetto delle tempistiche di avvio e di realizzazione degli obiettivi indicati nel Progetto definitivo e negli allegati al presente contratto. La gestione dell'Infrastruttura da parte della Società avrà una durata di 15 anni (quindici) a decorrere dalla compiuta realizzazione della stessa ai sensi del primo periodo del presente articolo.

ART. 7 – TRASFERIMENTO DEI RISCHI

7.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Società dichiara e riconosce che l'operazione, trattandosi di partenariato pubblico-privato è caratterizzata, con riguardo all'Infrastruttura relativa al lotto di aggiudicazione, dai seguenti rischi:

- a) Rischio di realizzazione/costruzione: rischio di progettare e realizzare l'infrastruttura in modo difforme dal progetto approvato dal MUR e da quello contenuto nell'Offerta risultata aggiudicataria, con aumento di costi e dei tempi di realizzazione, nonché mancato rispetto degli obiettivi intermedi e finali associati al Progetto con addebito di penali come previste dal contratto di servizio;
- b) Rischio di disponibilità: rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata dell'Infrastruttura, con conseguente aumento dei costi;
- c) Rischio di domanda: obbligo in capo alla Società di acquistare, almeno a prezzo di mercato, i servizi correlati all'Infrastruttura laddove la domanda di mercato di detti servizi non sia adeguata rispetto all'investimento effettuato;
- d) Rischio di impresa: rischio di perdita del capitale investito nel progetto dalla Società diverso da quello oggetto di contribuzione PNRR;
- e) Rischio di perdita, ritardo o restituzione del contributo MUR: obbligo in capo alla Società di dover sopperire al ritardo nell'erogazione del contributo da parte del MUR o, in caso di perdita o restituzione del contributo – dovuto a motivi riconducibili alla Società o agli aggiudicatari degli altri lotti – l'obbligo di far fronte a tale evenienza salvo che ciò sia addebitabile al Politecnico in ragione di suoi inadempimenti.



ART. 8 - PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DELL'AVANZAMENTO VERSO MILESTONE E

TARGET

- 8.1. La Società provvederà a rendicontare tutte le spese inerenti al Progetto secondo le modalità e le tempistiche imposte dal Politecnico.
- 8.2. Qualora la Società, per cause imputabili alla medesima, non dovesse rendicontare le spese nei termini sopra indicati, il Politecnico si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del presente Contratto applicando il successivo articolo 12.
- 8.3. La Società si obbliga a trasmettere al Politecnico, con cadenza preventivamente definita dal Politecnico, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte con particolare riferimento al conseguimento di milestones e target, intermedi e finale, previste dal progetto approvato;
- 8.4. La Società si impegna a fornire al Politecnico tutti i dati e documenti necessari affinché quest'ultimo in qualità di Soggetto Attuatore, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MUR, proceda alla registrazione dei dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato e ad implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa a pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

ART. 9 - GARANZIA DI ESECUZIONE

- 9.1. La Società, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni relative alla realizzazione del Progetto relativo al lotto aggiudicato e alla sua gestione iniziale, contestualmente alla sottoscrizione della presente Contratto, consegna idonea cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023, a favore del Politecnico, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% del 49% dell'importo risultante dalla procedura di gara aggiudicata.
- 9.2. La cauzione può essere presentata sotto forma di cauzione costituita presso l'istituto incarico del servizio di tesoreria _____ a titolo di pegno a favore del Politecnico, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
- 9.3. La garanzia può essere altresì costituita mediante una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, o rilasciata dagli intermediari finanziari rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto



legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Politecnico. La garanzia deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annuale munito di idonei poteri rappresentativi.

- 9.4. La Società ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia in caso di escussione totale o parziale da parte del Politecnico entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.
- 9.5. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione della realizzazione della Infrastruttura senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.
- 9.6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo della Società di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

ART. 10 - VARIAZIONE DEL PROGETTO

- 10.1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
- 10.2. Le variazioni di natura oggettiva sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, così come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi e delle scadenze, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto e devono comunque rispettare i requisiti minimi previsti nel Disciplinare di gara.
- 10.3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021 n. 1314, come rettificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2021 n. 1368, obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al MUR, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (<http://www.gea.mur.gov.it>) e potrà essere sottoposta alla valutazione del MUR stesso al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 10.2.



- 10.4 Le variazioni del piano dei costi non potranno superare, in termini cumulati, il limite del 15 (quindici)% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento del MUR.
- 10.5 Le variazioni di natura soggettiva e oggettiva sono comunque soggette all'approvazione preventiva da parte del MUR.

ART. 11 - PENALI

- 11.1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:
- 11.1.1. in caso di mancato completamento del Progetto nelle tempistiche stabilite dall'art. 6, un importo pari al 0,01% dell'importo di cui all'articolo 9.1. per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'obbligo – in caso di revoca, totale o parziale, del finanziamento da parte del MUR – di restituzione al Politecnico dell'integrale somma revocata (così da consentire al Politecnico stesso, quale Soggetto Attuatore, il relativo versamento al MUR);
- 11.1.2. in caso di mancato di rispetto degli *standard* di Progetto un importo, per singola violazione, pari al 0,1% dell'importo di cui all'articolo 9.1.
- 11.1.3. in caso di malfunzionamenti tecnici un importo, per singolo malfunzionamento, pari allo 0,01% dell'importo di cui all'articolo 9.1., fatto salvo l'obbligo di ripristinare il malfunzionamento stesso;
- 11.1.4. in caso di mancato adempimento all'obbligo di ripristinare il malfunzionamento, un importo pari allo 0,3% dell'importo di cui all'articolo 9.1.
- 11.2. Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Politecnico, da comunicare alla Società, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Laddove la Società non facesse pervenire le proprie controdeduzioni nel suddetto termine di tempo assegnato, il Politecnico avrà facoltà di applicare le penali indicate nella contestazione senza ulteriori adempimenti. Diversamente, le controdeduzioni della Società saranno valutate dal Politecnico che deciderà, motivatamente, sull'applicazione o meno della penale.
- 11.3. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare la realizzazione del Progetto, si avvieranno le procedure per la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, il Politecnico si riserva la



facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche per una sola delle seguenti cause:

- a) revoca parziale o totale del provvedimento di concessione del finanziamento da parte del MUR;
- b) mancato accordo sulla procedura di rendicontazione ai sensi dell'art. 8 del presente Contratto;
- c) applicazioni di penali per un importo complessivo superiore allo 0,3% dell'importo di cui all'articolo 9.1.;
- d) interruzione generale dell'attività di realizzazione e/o sviluppo della Infrastruttura per cause imputabile a colpa o dolo della Società per una durata superiore a trenta giorni consecutivi;
- e) mancato reintegro della cauzione ai sensi dell'articolo 9.3.;
- f) mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità di cui al successivo art. 15;
- g) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- h) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- j) subappalto non autorizzato della prestazione;
- k) cessione totale o parziale del contratto;
- l) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti della Società superi il 10% dell'importo contrattuale;
- m) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- n) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale della Società;
- o) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- p) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- q) qualora la Società risulti destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di



procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- r) qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- s) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- t) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

12.2. In tali casi, il Politecnico è tenuto a darne immediata comunicazione assegnando alla Società un termine non inferiore a trenta (30) giorni naturali e consecutivi per presentare controdeduzioni che dovranno essere valutate dal Politecnico entro successivi trenta (30) giorni naturali e consecutivi. Qualora la Società non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento, il Politecnico può chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 13 - CONTROVERSIE

13.1 Qualora tra le parti insorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.

13.2 In seguito alla notificazione i responsabili delle parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, se ritenuto necessario, al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti se la questione è di natura giuridica o tecnica.

13.3. Nel caso in cui le parti non convenissero, ai sensi del comma precedente, ad una composizione amichevole della controversia insorta, le stesse potranno adire le ordinarie vie legali e giudiziarie.

13.4. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo



30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo la documentazione disponibile sul sito di Ateneo, al seguente link: <https://www.polito.it/privacy/>.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 15.1. Le Parti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 15.2. A tal fine, la Società si obbliga:
- (a) ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, il conto corrente (bancario o postale) dedicato (identificato con IBAN _____);
 - (b) a comunicare al Politecnico, entro e non oltre sette giorni dall'accensione del conto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
 - (c) a provvedere a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla precedente lett. b);
 - (d) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità delle operazioni registrati sul conto corrente dedicato;
 - (e) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
- 15.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni da parte della Società costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del presente Contratto.

DATA

FIRMA

Per il Politecnico

Per la Società